



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Dipartimento Risorse umane e Organizzazione

Prot. n. 13754 del 22 FEB 2008

Alla Dott.ssa Maria Pia Angela Leone
Comitato Regionale Umbria della Croce
Rossa Italiana
Via Manfredo Fanti, 6
06121 - Perugia

e p.c. Al Consigliere delegato al
Personale CRI
Dr.ssa Fiorella Caminiti
SEDE

OGGETTO: Personale a tempo determinato in regime di *part-time*.

Si fa riferimento alle note prot. n. 894 del 30.12.2006 e n. 699 del 28.12.2007 di codesto Comitato, da cui si rileva che il Comitato Provinciale CRI di Terni, nel prorogare e rinnovare alcuni contratti a tempo determinato avrebbe proceduto, relativamente a 3 unità di personale, alla trasformazione d'ufficio del rapporto di lavoro da tempo pieno a *part-time*, prescindendo dall'espressa richiesta da parte del personale interessato.

Questo Dipartimento, con la Circolare n. 14/07 del 21 dicembre 2007 e in applicazione della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, ha previsto, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che: " *...il CCNL per il personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non economici non pone ostacoli all'applicazione di detto istituto anche al personale titolare di un rapporto subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 32, comma 2-bis, del CCNL ad integrazione del CCNL del 16.02.1999, pur tuttavia, viene evidenziato che la modifica del rapporto di lavoro deve necessariamente intervenire nel corso del rapporto stesso. Infatti qualora un contratto sia stato inizialmente*

CROCE ROSSA ITALIANA

stipulato in regime di tempo pieno questo dovrà essere obbligatoriamente prorogato secondo le medesime modalità e nel rispetto di tutti gli altri elementi presenti nel contratto a tempo determinato originariamente stipulato... ” .

Si evidenzia, inoltre, che la materia concernente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disciplinata dall'articolo 15 del CCNL del comparto del personale degli Enti pubblici non economici quadriennio normativo 1994 - 1997 e biennio economico 1994 - 1995, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con prestazione di servizio ridotta per tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) oppure con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione stessa in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque, nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la durata complessiva del rapporto di lavoro prevista per il dipendente a tempo parziale.

Anche l'ARAN si è espressa in merito con il parere n. 900-4CA4, secondo cui la trasformazione del rapporto da tempo pieno a *part time* non è mai automatica, ma richiede sempre la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Pertanto, nel caso in cui il Comitato Provinciale CRI di Terni avesse effettivamente proceduto ad effettuare le proroghe dei contratti a termine, trasformando d'ufficio alcuni rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e prescindendo, quindi, da una espressa richiesta del personale interessato ovvero senza un formale accordo tra le parti, si rappresenta che detta condotta sarebbe da ritenersi illegittima in quanto in diretto contrasto con la vigente normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il Direttore del Dipartimento R.U.O.

(Dott. Nicola Niglio)